

N. d'Ord. 634 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 07/07/2021 Al 22/07/2021 Il Messo NEGRONI M.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 26	DEL 30/06/2021
OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.03** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l'ha convocata.

Partecipa all'adunanza , in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno

Intervengono

tutti in videoconferenza i Signori:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
SCHIANTARELLI SILVIA		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
VERGANI EMILIO		SI
BEKKALI YOUNES		SI
CATALFAMO MATTEO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BOSCARO DIEGO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
COSTA ROBERTO	SI	NO
CALVI DANIELE		SI
TOTALE	1	12

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco Brioschi, come da processo verbale;

Udito l'intervento del Consigliere Boscaro e la risposta del Sindaco, come da processo verbale;

Premesso che:

-l'art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC (*ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.*), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i. e destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-l'art. 1, c. 682, della L. 147/2013 s.m.i, prevede come il Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. possa disciplinare nello specifico l'applicazione dei tributi;

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017, n. 74 del 23.12.2019 e n. 12 del 29/05/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Rilevata pertanto la necessità di adeguare il Regolamento volto a disciplinare l'applicazione della tassa rifiuti, affinché lo stesso risulti essere conforme alle vigenti disposizioni normative, modificando/integrando i seguenti articoli del Regolamento TARI per come segue:

Art. 2-bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
	<p>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del</p> <p style="padding-left: 40px;">Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (T.U. ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020</p> <p style="padding-left: 40px;">e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto la soppressione dei rifiuti assimilati.</p> <p>In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n.152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.</p>

Art. 9 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Non sono soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti</p>	<p>1. Non sono soggette a tariffa:</p> <p>a. le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;</p> <p>c. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non</p>

da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area e' determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione de rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi e' presenza di persone fisiche. La parte cosi' determinata e' detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Nel caso in cui non sia possibile definire la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, si quantifica forfettariamente come area esclusa dalla tassazione il 30% della superficie dei locali dove si producono rifiuti speciali.
3. Per le categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, viene applicata alla sola quota variabile una percentuale di abbattimento pari al 30%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le

affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area e' determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione de rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi e' presenza di persone fisiche. *Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art.2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3bis.* La parte cosi' determinata e' detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. ~~Nel caso in cui non sia possibile definire la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, si quantifica forfettariamente come area esclusa dalla tassazione il 30% della superficie dei locali dove si producono rifiuti speciali.~~ *Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse e' effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento della superficie del*

superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. In ogni caso, si esclude la riduzione cumulativa sullo stesso rifiuto di cui all'art.22 del presente Regolamento.

30%.

~~3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, viene applicata alla sola quota variabile una percentuale di abbattimento pari al 30%.~~

3.bis Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 2 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di

	<p>riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p> <p>5. In ogni caso, si esclude la riduzione cumulativa sullo stesso rifiuto di cui all'art.22 del presente Regolamento.</p>
--	--

ART. 9-bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine presentando apposita comunicazione tramite PEC all'Ufficio tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Il diniego al rientro da parte del gestore del servizio deve essere espressamente motivato e comprovato da specifiche esigenze.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata tramite PEC all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio

	<p>pubblico devono essere riportati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), il nominativo del soggetto incaricato, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.</p> <p>4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.</p>
--	--

ART. 9-ter RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
	<p>1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata,</p>

	<p>che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile. 4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. 6. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.
--	---

Art. 18 – TARIFFA GIORNALIERA

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente,	1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente,

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero e' commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% .
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato comunale, la tariffa viene calcolata riducendo i coefficienti della categoria 16 e 29 di una percentuale convenzionalmente pari al 71,51%, corrispondente ad un'occupazione pari a 52 giorni per anno aumentati successivamente come disposto dal precedente comma 3.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, *fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art.1, comma 837, della Legge n.160/2019.*

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero e' commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% .
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- ~~7. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato comunale, la tariffa viene calcolata riducendo i coefficienti della categoria 16 e 29 di una percentuale convenzionalmente pari al 71,51%, corrispondente ad un'occupazione pari a 52 giorni per anno aumentati successivamente come disposto dal~~

<p>comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonche' eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>	<p>precedente comma 3.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> <p>9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonche' eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>
---	--

Art. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.</p> <p>3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art.19 del D. Lgs. n.504/1992.</p> <p>4. Dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate scorpora l'importo del tributo provinciale dovuto e lo riversa direttamente alla provincia al netto della commissione spettante al Comune, ai sensi dell'art.38-bis del D.L. n.124/2019. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali (a titolo esemplificato e non esaustivo, conti correnti) viene demandato ad appositi decreti, da adottarsi entro il 31.05.2020, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riversamento. In ogni caso, salvo che l'ente competente non comunichi entro il 28 febbraio un importo</p>	<p>1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.</p> <p>3Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art.19 del D. Lgs. n.504/1992.</p> <p>4Dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate scorpora l'importo del tributo provinciale dovuto e lo riversa direttamente alla provincia al netto della commissione spettante al Comune, ai sensi dell'art.38-bis del D.L. n.124/2019. <i>Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs n.241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art.5 del CAD di cui al D.Lgs. n.82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene</i></p>

<p>differente all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare del Tefa si considera pari al 5%.</p>	<p><i>ambientale alla competente Citta' Metropolitana e' effettuato secondo quanto previsto dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali (a titolo esemplificato e non esaustivo, conti correnti) viene demandato ad appositi decreti, da adottarsi entro il 31.05.2020, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di riversamento. In ogni caso, salvo che l'ente competente non comunichi entro il 28 febbraio un importo differente all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare del Tefa si considera pari al 5%.</i></p>
--	---

Art. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della parte variabile;</p> <p>b) abitazioni esclusivamente occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o occupate dai cittadini iscritti all'AIRE: riduzione del 30% della parte variabile;</p> <p>c) le abitazioni tenute a disposizione e non utilizzate per l'intero anno solare sono assoggettate alla sola quota fissa;</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della parte variabile;</p> <p>b) abitazioni esclusivamente occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o occupate dai cittadini iscritti all'AIRE: riduzione del 30% della parte variabile;</p> <p>c) le abitazioni tenute a disposizione e non utilizzate per l'intero anno solare sono assoggettate alla sola quota fissa;</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, oltre alla riduzione di cui all'art. 15, la tariffa e' ridotta del</p>

locate o comunque utilizzate a vario titolo, oltre alla riduzione di cui all'art. 15, la tariffa è ridotta del 30%;

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Ai sensi dell'art.57 bis comma 2 del D.L.124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, viene introdotto il Bonus Tari, ovvero la possibilità di accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati per gli utenti domestici che si trovano in uno status di fragilità economica. I criteri per l'individuazione degli utenti beneficiari e le modalità attuative del bonus saranno stabiliti da appositi provvedimenti di ARERA, sulla base dei principi e dei criteri individuati con DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.157/2019. I maggiori oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate, saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative da inserire nella tariffa.

30%;

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Ai sensi dell'art.57 bis comma 2 del D.L.124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, viene introdotto il Bonus Tari, ovvero la possibilità di accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati per gli utenti domestici che si trovano in uno status di fragilità economica. I criteri per l'individuazione degli utenti beneficiari e le modalità attuative del bonus saranno stabiliti da appositi provvedimenti di ARERA, sulla base dei principi e dei criteri individuati con DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.157/2019. I maggiori oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate, saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative da inserire nella tariffa.

6. *Dal 1° gennaio 2015 e' altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato, ai sensi dell'art.9-bis comma 2 del D.L. n.47/2014, conv. In Legge n.80/2014.*

7. *Dal 1° gennaio 2021 e' ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'art.1 comma 48 della Legge n. 178/2020.*

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

Acquisito altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett b), p. 7) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l'art. 42 che attribuisce competenza al Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente atto;

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

- le deliberazioni ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019;

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

- lo Statuto Comunale;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n. 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuti n. 0 (zero)

contrari n. 3 (Boscaro, Calvi, Sartori)

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

- 1) di modificare/integrare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017, n. 74 del 23.12.2019 e n.12 del 29/05/2020;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare atto del parere favorevole allegato dell'organo di revisione economico-finanziaria, ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All.A) al MEF, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. n. 214/2011);
- 5) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio, affinché garantita, tra l'altro, la massima diffusione del contenuto dello stesso attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di dare mandato al Responsabile di Settore interessato per i successivi adempimenti di competenza;

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuti n 0 (zero)

contrari n.3 (Boscaro, Sartori, Calvi)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Oliveri, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, lì 11.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO Dott.ssa Silvia Oliveri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Oliveri, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 11.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO Dott.ssa Silvia Oliveri

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **07/07/2021** art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **07/07/2021** al **22/07/2021** ed è divenuta esecutiva.

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO